

DINO CAUDULLO

CN = CAUDULLO DINO
C = IT

**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA - IN SEDE GIURISDIZIONALE**

RICORSO IN APPELLO

AVVERSO ORDINANZA CAUTELARE

Per l'insegnante **Russo Laura Maria Letizia**, nata a Piazza Armerina (EN) il 07.01.1980 residente in Barrafranca, via M. Koble (ex 147^) n.130/2Pz C.F.:RSSLMR80A47G580X, elettivamente domiciliata in Palermo, via E. Notarbartolo n.46 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Serio e rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto, dall' **Avv. Dino Caudullo** (C.F. CDL DNI 73H18 C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026)

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Università e della Ricerca)**, in persona del Ministro p.t.,; con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale Rappresentante p.t. CON SEDE IN Palermo, via G. Fattori 60 C.F. 80018500829
- **Ufficio VII Ambito territoriale di Catania**, in persona del legale rapp.te p.t., CON SEDE IN Catania, Via Pietro Mascagni n. 52 C.F.80008730873
- **Istituto Omnicomprensivo Statale Angelo Musco** di Catania, in persona del dirigente p.t. (C.F.80025540875)

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio, e dunque, in caso di rettifica delle GPS con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, come richiesto in ricorso, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nella GPS prima fascia classe EEEE della provincia di Catania, i cui nominativi sono stati richiesti a mezzo PEC alle amministrazioni resistenti (All. 14 e 14a), e per i quali si chiede in ogni caso, istanza di notificazione per pubblici proclami

PER LA RIFORMA E/O LA MODIFICA

Dell'ordinanza del TAR Sicilia-Catania Sez.II n.447/2021 pubblicata il 21.07.2021, mai notificata, emessa nel ricorso proposto da Russo Laura Maria Letizia contro il Ministero dell'Istruzione ed altri, annotato al n.715/2021 R.G. proposto

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione

Del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII ambito Territoriale di Catania, m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE. U.0003021 DEL 10.02.2021 pubblicato sul sito web dell'USP di Catania il 05.03.2021, con il quale sono state rettificare le Graduatorie Provinciali per la Supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania, del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'Infanzia, della scuola secondaria di primo e secondo grado e personale educativo, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 (All. 1 e 2).

- Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) prima fascia della provincia di Catania per il reclutamento a tempo determinato di personale

docente per la scuola Primaria nella parte in cui attribuisce alla docente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli non valutati ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle GPS;

- Delle graduatorie provinciali per le supplenze -seconda fascia della provincia di Catania, per il reclutamento a tempo determinato di personale docente per la scuola Primaria nella parte in cui viene erroneamente inserita la docente, pur possedendo i requisiti per essere immessa in prima fascia
- Decreto di rettifica punteggio n.prot. 363/2021 del Dirigente Scolastico dell'I.O.S. Musco di Catania (Doc. 3) nella parte in cui colloca erroneamente la docente in seconda fascia GPS, e nella parte in cui vengono decurtati punti 6, alla docente, ritenendosi il titolo di abilitazione non idoneo per l'attribuzione del punteggio di cui alla Tabella A/1, par. A, punto A.2 lett.d, dell'O.M. 60/2020.
- Delle graduatorie di Istituto seconda fascia dell'IOS Musco di Catania, classe di concorso AAAA ed EEEE, nella parte in cui non vengono riconosciuti alla docente i 6 punti, dell'abilitazione (titolo di accesso), previsti dalla Tabella A/1, Par. A, punto A.2 Lett. d;
- di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente, ivi comprese le graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia e le corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia, nonché i decreti di rettifica susseguiti alla pubblicazione della graduatoria definitiva, nella parte in cui

non risulta correttamente collocata la ricorrente, relativamente alle seguenti classi di concorso AAAA e EEEE

- Di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso nella parte in cui non prevede e/o non ammette la correzione del punteggio della ricorrente secondo i servizi espletati ed i titoli posseduti;
- Di ogni ulteriore atto, precedente e presupposto di tutti i decreti di aggiornamento -integrazione- modificazione pubblicati dal Ministero dell'Istruzione, dalla loro istituzione al più recente ed impugnato decreto.

Nonché per l'accertamento e la declaratoria

Del diritto della ricorrente alla **permanenza nella prima fascia delle GPS**; all'attribuzione ed al riconoscimento del maggior punteggio di complessivi punti 6 (oltre i 13 pt non contestati), per la classe di concorso EEEE in funzione dei titoli di accesso posseduti ed illegittimamente pretermessi dall'amm.ne resistente, sì come previsto dalla Tabella A/1, paragrafo A, punto A.2 lett.d, allegata all'O.M. 60/2020 (All 4 e 5) con conseguente riposizionamento della ricorrente, in graduatoria, nella posizione spettante ossia in posizione 2.274 (All. 6), o in quella maggiore o minore che l'Ecc.Mo Collegio riterrà provata o di giustizia, per la GPS di Prima fascia per la classe di concorso EEEE per la provincia di Catania;

PREMESSE

La sig.ra Russo, ha conseguito il diploma di maturità magistrale, presso l'Istituto Magistrale Statale di Barrafranca (EN), con votazione quarantasei/sessantesimi (46/60) (pari a 77/100), il 25.07.1998, ossia nell'anno accademico 1997/1998 (All. 7).

In occasione dell'aggiornamento/nuova formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), disciplinata dall'O.M. 60/2020 e dall'allegata Tabella A/1 relativa alla valutazione titoli (per le classi di concorso AAAA/EEEE, rispettivamente infanzia e primaria)(All. 3), per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; la ricorrente, possedendo i requisiti per accedere nelle predette graduatorie, ha presentato formale Istanza, tramite il sistema predisposto e disciplinato dal Ministero dell'Istruzione: "Istanze on-line" (All. 8) per essere ammessa, relativamente alle classi di concorso AAAA ed EEEE, **nella prima fascia delle GPS della provincia di Catania.**

In virtù dei titoli in possesso, debitamente dichiarati, e con la corretta attribuzione, automatica, da parte del sistema, di punti 19, la ricorrente, si è collocata alla posizione n.2.341 per la classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia), e alla posizione 2.274 per la classe di concorso EEEE (scuola primaria).(All. 6 e 9).

I 19 punti (correttamente) attribuiti dal sistema alla docente, sono stati ottenuti sommando le seguenti voci, riportate alla tabella A/1 valida per la formazione delle GPS per la scuola primaria e dell'infanzia:

- Paragrafo "A"(**Titolo di accesso** alla graduatoria e relativo punteggio), sottoparagrafi A.1 lett. b)

"Graduatoria per la scuola dell'infanzia e primaria, sulla base del voto di abilitazione:

a. [...]

b. titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro

l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; -> punti 7 per votazione compresa tra 76 e 80;

- **Paragrafo A, sottoparagrafo A.2 lett. d** *“per le abilitazione di cui al punto A.1 b per la scuola dell’infanzia o primaria, sono riconosciuti”* **punti 6;**

Paragrafo B, Sottoparagrafo B.21, PUNTI 6, per essere in possesso della certificazione linguistica di livello C2.

In data 30.11.2020, la docente è stata convocata dall’ “I.O.S. Musco” di Catania, per sottoscrivere un contratto di supplenza breve e saltuaria, sino al 30.01.2021, per n. 24 ore settimanali, poi prorogato sino al 30/04/2021.

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive (GPS), in data 14.01.2021, veniva notificato alla docente un decreto di rettifica punteggio n. prot.363/2021, sottoscritto dalla dirigente p.t. dell’I.O.S. Musco di Catania, dott.ssa C. Cascio. (All. 3)

Il decreto in parola, riportava il seguente oggetto: **“Decreto di rettifica dati contenuti nella domanda di inserimento GPS 2^ fascia 2020/21 2021/22- Graduatoria di istituto 2^ fascia personale docente scuola primaria.**

Docente Russo Laura Maria Letizia nata a Piazza Armerina EN il 07.01.1980.

C.F.:RSSLMR80A47G580X” (All.3)

Con tale decreto, il dirigente p.t., successivamente ai controlli di rito, dei titoli dichiarati in domanda, ritenendo non corretto il punteggio precedentemente attribuito

dal sistema alla ricorrente (pari a 19 pt), lo ha modificato decurtandolo di n.6 punti, e attribuendo così alla docente un punteggio pari a punti 13, facendo in tal modo precipitare ancor di più la docente in fondo alle graduatorie (eventualmente oltre la posizione 3.092 per la classe di concorso AAAA e oltre la posizione 2.949 per la classe di concorso EEEE), precludendole così, immotivatamente e arbitrariamente ogni ulteriore possibilità di lavoro.

Successivamente, la docente inoltrava all'istituto nonché all'UAT di Catania, una richiesta di rettifica punteggio con contestuale inoltro di formale reclamo in autotutela (All. 10, 10a, 10b, 10c), rispetto al quale non vi è mai stato alcun riscontro da parte dell'amm.ne adita, e protocollava altresì una richiesta di spiegazioni relativa al predetto decreto di rettifica (All. 11), alla quale in data 26.01.2021 con la nota n. prot. 903/2021 (All.12) veniva data dal dirigente p.t. dell'I.O.S Musco la seguente risposta/motivazione:

“OGGETTO: Riscontro Nota prot. 561 del 19.01.2021

In riferimento all'oggetto, questa Direzione riscontra la nota n.561 del 19.01.2021, acquisita al protocollo di questa Istituzione Scolastica, con la quale la SV chiede chiarimenti in merito alla mancata validazione di 6 punti, quale punteggio aggiuntivo ai sensi del Punto A1, lettera B, della tabella di valutazione titoli per la scuola primaria e infanzia, I fascia, allegata al DM 60/2020.

Come già chiarito per le vie brevi, a parere di questa direzione, la SV non ha diritto ai 6 punti aggiuntivi, in quanto il diploma magistrale è stato conseguito dalla S.V. nel mese di luglio 1998, mentre, ai fini dell'attribuzione, la tabella recita testualmente:

B. Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 Febbraio 1991, n.27.

Tale indicazione della tabella trae il suo valore normativo dal decreto interministeriale 10 Marzo 1997, art.2, istitutivo del corso di laurea per la formazione primaria, che sostituisce il diploma magistrale quale titolo di accesso abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, che si riporta testualmente:

1. i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via sperimentale l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'articolo 9, comma 2, della citata legge numero 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo numero 297 del 1994.

2. gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997-1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti , ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola

elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato.

4. Nei corsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici.

Come può evincersi da quanto indicato, risulta chiaro che la maggiorazione del punteggio va assegnata solo ed esclusivamente a coloro che, iscritti al primo anno dell'istituto magistrale negli anni 1997 o 1998, hanno conseguito il diploma quadriennale o quinquennale sperimentale, entro l'anno 2000-2001 cioè limita tale fattispecie ai diplomati che, iscritti ai corsi quadriennali, si sono regolarmente diplomati negli anni 1999/2000 e 2000/2001, e ai diplomati del percorso quinquennale iniziato nel 1997 e conclusosi nel 2001.

Addirittura il D.I., al comma 2 dell'articolo 2 chiarisce che gli alunni che dovessero essere respinti durante il corso di studi, pur conseguendo il titolo, non potranno fruire di tale beneficio.

Alla luce di quanto esposto, poiché la SV ha completato e non iniziato il proprio corso di studi nel 1998, avendo conseguito un diploma avente pieno valore abilitante, non

rientra nella fattispecie, e non ha, pertanto, diritto al punteggio aggiuntivo previsto dalla tabella di valutazione titoli, punto A 1, lettera B” (All.)

Successivamente, in data 05.03.2021, è stato pubblicato sul sito web dell’USP di Catania, decreto di rettifica delle GPS con il quale, per l’appunto, sono state rettificate le Graduatorie Provinciali per la Supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania, del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’Infanzia, della scuola secondaria di primo e secondo grado e personale educativo, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. Da tale documentazione, si evince non solo che alla ricorrente, sig.ra Russo, sono stati decurtati punti 6, passando quindi da un punteggio di 19 pt a 13 pt **dalla graduatoria GPS FASCIA II, ma che essa sia stata collocata in seconda fascia GPS, anziché in Prima, dove dovrebbe stare.**

Ritenendo illegittimo l’operato dell’Amministrazione, la ricorrente ho proposto ricorso al TAR-CATANIA per i seguenti motivi.

1 “Violazione e falsa applicazione dell’Ordinanza Ministeriale n.60 del 10/07/2020 e dell’allegata Tabella di Valutazione A/1 -prima fascia infanzia e primaria- parte integrante dell’ordinanza, laddove non riconosce il punteggio previsto alla lettera A, Sub A.2 Lett. D, che richiama le abilitazioni di cui al punto A.1. lett.b.. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria.”

2 “Violazione art. 8 Ordinanza Ministeriale 60/2020.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 241/1990 e successive modifiche per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, conclusosi con la decurtazione del punteggio spettante alla docente.”

In seno al ricorso, era stata formulata la seguente istanza cautelare

“in seguito alla illegittima rettifica delle GPS, ed al collocamento della docente nella seconda fascia, anziché nella prima, peggiorando significativamente la sua posizione, quest’ultima corre il rischio non solo di non poter più lavorare, ma che non le venga nemmeno riconosciuto il punteggio maturato a seguito dell’espletamento del servizio svolto.

Le graduatorie di cui trattasi avranno peraltro efficacia fino al 2022, con la conseguenza che solo un provvedimento cautelare potrebbe evitare alla ricorrente di subire ulteriori irreparabili danni oltre quelli che già sta subendo”

In esito all’udienza camerale, il Tar Catania, ha tuttavia respinto la domanda cautelare con l’ordinanza n.447/2021 pubblicata il 21/7/2021

Con la seguente motivazione : *“Ritenuto, al sommario esame proprio della fase cautelare, che i rilievi della ricorrente siano infondati per l’assorbente ragione che il diploma magistrale in suo possesso, in difetto di ulteriore documentazione del carattere sperimentale del corso all’esito del quale è stato conseguito, non dà titolo all’applicazione delle previsioni di cui al punto A1 b della Tabella A1 dell’O.M. 60/2020 dalla stessa ricorrente invocate;*

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato;

[...]” All.15

L’ordinanza è tuttavia erronea ed illegittima e deve essere riformata per i seguenti motivi di

DIRITTO

Preliminarmente, occorre sottolineare che il TAR- Catania, ha chiaramente travisato la domanda cautelare e le motivazioni poste alla base della stessa, dalla ricorrente, errando quindi nella decisione.

Il punteggio cui il TAR- Catania si riferisce nella sua ordinanza, ossia quello indicato *“al punto A1 b della Tabella A/1 dell’O.M 60/2020”*, non solo non è contestato dall’amm.ne resistente in quanto punteggio derivante dal titolo di accesso; ma non è nemmeno stato rivendicato dalla docente in quanto regolarmente accordato al momento del controllo dei titoli/punteggio da parte dell’Amm.ne al momento della convocazione per la sottoscrizione di contratto a tempo determinato.

Ciò che la ricorrente rivendica è il punteggio previsto al punto A.2 lett. d. della Tabella A/1 dell’O.M. 60/2020.

Il Ministero, con l’O.M. 60/2020 e allegate Tabelle, ha inteso fornire delle indicazioni, necessarie per la formazione di elenchi graduati (GPS), di cui avrebbero fatto parte i docenti, successivamente all’inoltro di apposita istanza.

Al Punto A/1 alle lettere a), b) e c) sono indicati **tutti i titoli di accesso** alla graduatoria, ed il punteggio da attribuire a ciascun titolo in base alla votazione ottenuta al momento del conseguimento del titolo di accesso.

Pertanto, se il candidato ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia, mediante corso di laurea in scienza della formazione, conclusosi con una valutazione di 61/100, in base alla tabella riportata al punto A/1 lett.a, a quest’ultimo spetterebbero 4 punti (poiché il suo titolo di accesso ha ottenuto una valutazione con punteggio compreso tra 60 e 65 pt);

Se il candidato è in possesso di un diploma magistrale abilitante (qual è quello della ricorrente, sì come riconosciuto dall'amm.ne e pertanto non contestato), e tale diploma è stato conseguito con votazione pari a 77/100, in base alla tabella riportata al punto A/1 lett. b, al candidato spetterebbero 7 punti (poiché il suo titolo di accesso alla graduatoria ha ottenuto una valutazione compresa tra i 76 e 80 pt).

Ovviamente, detti punteggi, non sono sufficienti a graduare tutti gli istanti, e tantomeno detta semplice graduazione sarebbe idonea a classificare, sulla base del principio della meritocrazia, quei docenti che hanno ottenuto il titolo di accesso alla graduatoria mediante percorsi più complessi e articolati rispetto a coloro che lo hanno ottenuto con percorsi più semplici.

Con il punto A/2, il legislatore ha voluto individuare un ulteriore sistema di attribuzione di punteggio, proprio allo scopo di graduare l'importanza del titolo di accesso.

Per ogni titolo di accesso previsto dall'O.M e riportato al punto A.1, sono stati previsti ulteriori punteggi.

Ad ogni titolo di accesso, oltre al punteggio derivante dal voto di conseguimento è stato attribuito un punteggio ulteriore.

In nessuna parte delle varie tabelle di cui è costituita l'O.M. 60/2020 è stato previsto punteggio pari a 0, o tantomeno non è stato ulteriormente graduato il titolo di accesso.

Cio posto, si espone.

1 Violazione e falsa applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10/07/2020 e dell'allegata Tabella di Valutazione A/1 -prima fascia infanzia e

primaria- parte integrante dell'ordinanza, laddove non riconosce il punteggio previsto alla lettera A, Sub A.2 Lett. D, che richiama le abilitazioni di cui al punto A.1. lett.b.. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti.

Difetto di istruttoria.

L'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 art. 1 co. 1 *“disciplina, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*

In altre parole, con l'Ordinanza in parola, vengono fornite indicazioni per:

- la costituzione delle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
- La formazione delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno;
- L'attribuzione di incarichi a tempo determinato, per il personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno.

All'art. 2 , co. 4 vengono individuate diverse tipologie di supplenze:

- a) **Supplenze annuali** *“per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico”;*
- b) **Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche** per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e

fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

In fase iniziale, per l'attribuzione delle supplenze annuali, e per quelle sino al termine delle attività didattiche, vengono utilizzate le Graduatorie ad Esaurimento (GAE); esaurite le GAE, vengono poi utilizzate le GPS, esaurite anche queste ultime, vengono utilizzate le graduatorie di istituto.

Le GPS, relativamente ai posti comuni per la scuola dell'Infanzia e primaria, Sono articolate in due fasce, la prima e la seconda (art. 3. Co 4 e 5).

La I FASCIA: è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione (come quello posseduto dalla ricorrente, e del cui valore abilitante non vi è contestazione);

A tali titoli (di accesso), è attribuito un punteggio, variabile col variare della valutazione ottenuta al momento del conseguimento del titolo stesso; tali titoli di accesso vengono esplicitamente indicati nella tabella A/1, Par. A., e corrispondono sia per la scuola dell'Infanzia che per la primaria, ai titoli indicati alle lettere a), b) e c), ossia:

“a. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;

b. titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di

sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

c. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.”

La II FASCIA è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza, (e quindi privi di abilitazione).

Sulla base di quanto indicato all'art. 8, co.1 lett. a), “*Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:*

a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1”.

[omissis]

La Tabella A/1

Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune, è articolata in 3 paragrafi, A¹ B² e C³, a sua volta articolati in sotto-paragrafi.

La docente Russo, possedendo i requisiti previsti dall'art. 6, dell'ordinanza in parola, ha presentato tramite il sistema Istanze on-line, la domanda di inserimento in GPS,

¹ Rubricato: “Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio”

² Rubricato: “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”

³ Rubricato: “Titoli di servizio”

prima fascia, classe di concorso AAAA ed EEEE (infanzia e primaria) per la provincia di Catania (ALL.8).

La ricorrente è in possesso:

- Diploma di maturità magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 con punteggio di 46/60 corrispondente in centesimi a 77/100 (il cui valore abilitante non solo non è contestato, ma è riconosciuto dalla stessa Amm.ne resistente)
- ESB Level 3 certificate in ESOL International All modes (C2) (inglese livello C2—Punteggio indicato al par. B).

Il titolo di accesso (diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002), e la certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese, liv. C2, permettono alla docente di raggiungere punti 19, di seguito suddivisi:

- punti 7 per la votazione ottenuta al momento del conseguimento del titolo di accesso (diploma abilitante) Tab A/1, Paragrafo A, sotto-paragrafo A.1 lett. B;
- **punti 6 per il tipo di abilitazione conseguita: Tab. A/1, Paragrafo A, sotto-paragrafo A.2. lett. d**
- Punti 6, per ulteriori titoli culturali diversi dai titoli di accesso; Tabella A/1, paragrafo B, sotto-paragrafo B.24.

Dalla lettura della Tabella A/1, da intendersi quale parte integrante dell'O.M 60/2020, si evince chiaramente, senza possibilità di incorrere in alcun errore, quali siano i titoli di accesso necessari per poter proporre istanza di ammissione alla GPS, e quale punteggio viene attribuito ad ognuno di essi.

Di conseguenza si può affermare con assoluta certezza, che non vi siano ulteriori titoli, diversi da quelli indicati in tabella, in grado di consentire l'accesso alle predette graduatorie.

La tabella, A/1, Paragrafo “A”, al sotto-paragrafo A.2 prevede che in aggiunta al punteggio già previsto dal punto A.1, (par. A) variabile col variare della votazione

attribuita al titolo abilitante (d’ingresso), venga attribuito un punteggio ulteriore.

Tale punteggio, varia da un massimo di punti 72 (da attribuire all’abilitazione all’insegnamento conseguita con laurea in scienza della formazione primaria di cui al DM 249/2010) ad un minimo di punti 6 (da attribuire all’abilitazione conseguita con il diploma di maturità magistrale conseguito entro l’A.A 2001/2002). L’attribuzione di un maggiore o minore punteggio, varia col variare della durata (e della complessità) del percorso abilitativo; con l’eventuale superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato.

E’ chiaro quindi che oltre al punteggio derivante dal possesso del titolo, variabile in base alla votazione conseguita, si aggiungono altri punti, che saranno tanto maggiori, quanto più complesso e articolato è stato il percorso che ha portato al conseguimento dell’abilitazione.

E’ certo quindi che chi possiede il titolo di accesso indicato al paragrafo A.1, sia esso indicato alle lettere a), b) o c) ha diritto ad un ulteriore punteggio, così come indicato in apertura del punto A.2., che testualmente recita: **“In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.,**

[omissis]”

La ricorrente, deve essere inserita nelle GPS I Fascia in virtù di un diploma abilitante(requisito indispensabile e necessario per l’inserimento in GPS I Fascia), tale diploma non lo si può far rientrare al punto A/1 Né alla lett. a), e tantomeno alla lett. c), rientrando, pertanto, tale titolo tra quelli previsti al punto b), ha diritto ad avere riconosciuto anche il punteggio di cui al punto A/2 (lett.d).

E' evidente, quindi, che ci sia stato nei confronti della docente, un abuso, dovuto ad eccesso di potere da parte dell'amm.ne, laddove si è decurtato, immotivatamente ed arbitrariamente, alla ricorrente il punteggio aggiuntivo previsto dal, punto A.2 lett. d della Tabella A/1. Tale eccesso di potere viene reiterato nel momento in cui, a seguito di presentazione, da parte della docente, di reclamo in autotutela, non solo non le è stato fornito alcun riscontro da parte dell'adita amm.ne, ma addirittura le è stato decurtato il punteggio e variata la sua posizione in graduatoria.

Ma vi è di più,

non soddisfatta degli eventi verificatisi, e delusa dalle giustificazioni verbali, fornite dalla dirigente p.t dell'I.O.S. Musco di Catania, per la decurtazione del punteggio, la ricorrente, ha chiesto formalmente, alla stessa dirigente p.t dell'I.O.S. Musco, che le venissero fornite delle formali giustificazioni a sostegno di quanto subito.

Tutte le giustificazioni, date dal dirigente p.t dell'I.O.S. Musco, dott.ssa Cascio, nel suo *“Riscontro Nota prot. 561 del 19.01.2021” n. prot. 903/2021* appaiono arbitrarie, e prive di qualsivoglia fondamento normativo, in quanto la dirigente, fa delle considerazioni, che eventualmente, avrebbero dovuto essere palesate in altre sedi, o quantomeno nel momento in cui è stata resa nota l'O.M. 60 del 2020 e non invece alla docente, che si è limitata a richiedere (anche in autotutela) quanto attribuito a livello nazionale, ad ogni altra docente titolare di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

Va da se, quindi, che o viene riconosciuto alla ricorrente il punteggio decurtato pari a punti 6, quale ulteriore valutazione relativa al tipo di abilitazione, o vengono riformulate, a seguito di verifica (da effettuarsi eventualmente mediante rispettiva istanza di accesso agli atti), le graduatorie nazionali per le classi di concorso AAAA

ed EEEE, con la rispettiva rimodulazione, in peius, del punteggio attribuito a tutti i docenti con diploma magistrale conseguito entro l'a.a. 2001/02

Ma vi è di più.

Dalla nota n.prot.903/2021 del dirigente p.t. dell'Ios Musco, che testualmente espone:

“In riferimento all’oggetto, questa Direzione riscontra la nota n.561 del 19.01.2021, acquisita al protocollo di questa Istituzione Scolastica, con la quale la SV chiede chiarimenti in merito alla mancata validazione di 6 punti, quale punteggio aggiuntivo ai sensi del Punto A1, lettera B, della tabella di valutazione titoli per la scuola primaria e infanzia, I fascia, allegata al DM 60/2020.

Come già chiarito per le vie brevi, a parere di questa direzione, la SV non ha diritto ai 6 punti aggiuntivi, in quanto il diploma magistrale è stato conseguito dalla S.V. nel mese di luglio 1998, mentre, ai fini dell’attribuzione, la tabella recita testualmente:

B. Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 Febbraio 1991, n.27.

Tale indicazione della tabella trae il suo valore normativo dal decreto interministeriale 10 Marzo 1997, art.2, istitutivo del corso di laurea per la formazione primaria, che sostituisce il diploma magistrale quale titolo di accesso abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, che si riporta testualmente:

1. i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali

sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via sperimentale l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'articolo 9, comma 2, della citata legge numero 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo numero 297 del 1994.

[...]"

Si evince chiaramente una errata interpretazione da parte del dirigente p.t. della norma in parola, poiché la predetta tabella al punto A.1 lett. b, non prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, ma prevede l'attribuzione di un punteggio, al titolo di accesso, (necessario per la graduazione degli aspiranti in graduatoria) variabile col variare della votazione riportata dal titolo, che nel caso di specie è di 7 punti, in quanto la votazione ottenuta dalla ricorrente al momento del conseguimento del diploma è di 46/60, corrispondente a 77/100 e quindi rientrante nella fascia di votazione da 76 a 80, per un corrispettivo di punti 7.

E' solo il punto A.2, (nel caso in esame alla lett. D). che prevede l'attribuzione, al docente, di un punteggio aggiuntivo.

Anche le successive valutazioni, risultano prive di alcun rilievo. In quanto, la dirigenza probabilmente non ha colto il senso del contenuto della tabella A/1, Paragrafo A, Sotto-paragrafi A.1 e A.2.

Premesso che la Tabella A/1 riporta al paragrafo A, punto A.1. tutti i titoli utili per poter accedere alle GPS di prima fascia, distinguendoli in tre categorie riportate rispettivamente alle lettere a), b) e c).

Il legislatore, ha voluto attribuire ai docenti un punteggio, collegato al titolo di accesso. Tale punteggio, potremmo dire, che è articolato in due parti, una variabile, in base alla votazione ottenuta al momento del conseguimento del titolo, (PAR. A, sotto-paragrafo A.1) ed una fissa (par. A, sotto par. A.2).

Il punteggio previsto dal punto A.2, attribuisce un punteggio che varia a seconda della durata del percorso abilitante, del superamento di prove selettive per l'accesso, e per l'ammissione a corsi a numero programmato;

72 PUNTI --→ per il conseguimento dell'abilitazione mediante **laurea quinquennale** in scienza della formazione primaria DM.249/2010 (di cui 60 pt per la durata quinquennale del corso e pt. 12 per la selettività del percorso);

60 PUNTI → per il conseguimento dell'abilitazione mediante **laurea quadriennale** in scienza della formazione (ind. Primaria e infanzia) ordinamento ante DM 249/2010 (di cui, 48 pt per la durata quadriennale e 12 per la selettività del percorso)

FINO A 72 PUNTI→ per l'abilitazione specifica conseguita attraverso altra laurea conseguita all'estero, riconosciuta quale percorso di abilitazione ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, **sono riconosciuti, per ogni anno di durata legale del corso di studi, 12 punti**

Nel caso l'accesso ai titoli di cui al punto. sia stato a prova di accesso selettiva, sono attribuiti ulteriori punti 12

6 PUNTI → per le abilitazioni di cui al punto A.1 b per la scuola dell'infanzia o primaria, ossia per titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Va da se, quindi, che l'addetto al controllo dei dati contenuti nell'istanza di partecipazione alle GPS, in questo caso, il dirigente p.t. dell'I.O.S. Musco di Catania, non può arbitrariamente decidere di non applicare la tabella.

Se la ricorrente, è in possesso di un titolo rientrante nel punto A.1 LETT. B, a questa deve essere riconosciuto anche il punteggio ulteriore previsto dal punto A/2 lett. d della Tab. A/1.

E' chiaro quindi, che l'Amm.ne adita, abbia violato la Tabella A/1 (*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune*) allegata all'O.M. N.60/2020 che disciplina e regola l'attribuzione dei punteggi nelle GPS, laddove al paragrafo A, punto A.2 lett. d) prevede un punteggio aggiuntivo di punti 6 per coloro che sono in possesso del titolo abilitante d'accesso, indicato al paragrafo A, punto A.1. lett. b).

Devono quindi essere nuovamente riconosciuti alla docente i 6 punti, che il sistema di valutazione automatico ha riconosciuto, ma che l'amm.ne, in persona della Dott.ssa Cascio, dirigente p.t. dell'I.O.S. Musco a arbitrariamente ed illegittimamente decurtato.

2. Violazione art. 8 Ordinanza Ministeriale 60/2020.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 241/1990 e successive modifiche per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, conclusosi con la decurtazione del punteggio spettante alla docente.

L'art. 8, commi da 4 a 6 dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 enunciano testualmente:

“4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.

5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”.

Il 4/09/2020, il MIUR, ad ulteriore chiarimento ha pubblicato la nota 1550 (All.13.), indicando come oggetto della stessa ***“Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n.60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze.***

Di fatto, venivano fornite indicazioni agli USR e agli UAT, “... “... circa la necessità che si verifichino i punteggi assegnati agli aspiranti in fase di pubblicazione delle graduatorie, alla luce dell'OM 60/2020, evitando l'applicazione di disposizioni previgenti, e assicurando, altresì, il pieno rispetto degli adempimenti in tema di privacy”. Nel caso a mano, il dirigente p.t. dell'Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, considerata la segnalazione inoltrata dalla ricorrente, mediante reclamo in autotutela in data 15.01.2021 all'indirizzo di posta elettronica Certificata

uspct@postacert.istruzione.it (All. 10b) avrebbe dovuto rettificare il punteggio in base al titolo dichiarato al momento di presentazione dell'istanza di inserimento alla GPS.

Non ottemperando, il MIUR è incorso in una palese violazione di quanto previsto dalla O.M. nonché dei principi di buona amministrazione.

I provvedimenti impugnati e la graduatoria allegata allo stesso, sono affetti da un ulteriore profilo di illegittimità.

Parte ricorrente, a seguito della notifica del decreto di rettifica, da parte del dirigente dell'IOS Musco, ha avanzato, a quest'ultimo, nonché al dirigente p.t. dell'Ufficio VII A.T. di Catania formale reclamo in autotutela (All. 10).

Inopinatamente, alcuna comunicazione dell'avvio di detto procedimento, sfociato in un decreto di rettifica del punteggio, è stata mai inviata alla ricorrente, infatti, pur esplicando, il provvedimento conclusivo del procedimento (decreto di rettifica del punteggio), effetti diretti ed immediati nei suoi confronti, la docente Russo, non è mai stata informata dell'avvio del procedimento stesso e non ha avuto, quindi, la possibilità di produrre proprie osservazioni e deduzioni.

È palese, quindi, la violazione del diritto della ricorrente a partecipare al procedimento amministrativo al fine di tutelare il proprio legittimo interesse.

Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati vanno certamente annullati

SUL PERICULUM IN MORA

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, si impone la sospensione dei provvedimenti impugnati e la concessione di una misura cautelare che impedisca alla ricorrente di subire danni gravi ed irreparabili.

Invero, in seguito alla illegittima rettifica delle GPS, ed al collocamento della docente nella seconda fascia, anziché nella prima, peggiorando significativamente la sua

posizione, quest'ultima corre il rischio non solo di non poter più lavorare, ma che non le venga nemmeno riconosciuto il punteggio maturato a seguito dell'espletamento del servizio svolto.

[A tal proposito, occorre far presente che nonostante la decurtazione del punteggio, L'I.C. Musco, in persona del dirigente p.t. ha ulteriormente intrattenuto rapporti lavorativi con la docente. Quanto detto, fa presupporre che successivamente alla rettifica delle graduatorie (sia GPS che graduatoria di Istituto), la riconvocazione della ricorrente Russo, sia stata effettuata da un elenco che la inquadrava in una posizione in cui veniva tenuto in considerazione il punteggio pari a pt. 13, con il conseguente riconoscimento giuridico del servizio prestato.]

Le graduatorie di cui trattasi avranno peraltro efficacia fino al 2022, con la conseguenza che solo un provvedimento cautelare potrebbe evitare alla ricorrente di subire ulteriori irreparabili danni oltre quelli che già sta subendo.

Ulteriore motivazione, a sostegno di una misura cautelare in favore della ricorrente, è da ravvisarsi nelle disposizioni contenute nel “decreto sostegni-bis” ovvero in tutti quei provvedimenti che prevedono in special modo nei confronti di tutti coloro che sono collocati nelle GPS I Fascia: immissioni in ruolo straordinarie; nonché procedure concorsuali “straordinarie” finalizzate ad immissione in ruolo.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procure in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze classi di concorso AAAA ed EEEE (GPS) per la provincia di Catania che verrebbero superati con il riconoscimento dei 6 pt, arbitrariamente decurtati alla docente

CONSIDERATO CHE

- La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;
- I Tribunali Amministrativi Regionali, nella maggior parte dei casi, quando sono investiti da azioni giudiziarie che coinvolgono una molteplicità di controinteressati, dispone la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

Si propone formale istanza,

Affinché la S.V., valuti l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

Si chiede quindi, volersi autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami *ex art.* 151 c.p.c.

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, verte in materia di pubblico impiego ed è esente da contributo unificato in quanto trattasi di appello avverso ordinanza cautelare.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- 1) Riformare e/o revocare l'ordinanza impugnata ed in epigrafe meglio specificata
 - 2) per gli effetti, sospendere i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio individuati, disponendo la permanenza della ricorrente nella prima fascia delle GPS; l'attribuzione ed il riconoscimento del maggior punteggio di complessivi punti 6 (oltre i 13 pt non contestati), per la classe di concorso EEEE in funzione dei titoli di accesso posseduti ed illegittimamente pretermessi dall'amm.ne resistente, sì come previsto dalla Tabella A/1, paragrafo A, punto A.2 lett.d, allegata all'O.M. 60/2020 (All 4 e 5) con conseguente riposizionamento della ricorrente, in graduatoria, nella posizione spettante ossia in posizione 2.274 (All. 6), o in quella maggiore o minore che l'Ecc.Mo Collegio riterrà provata o di giustizia, per la GPS di Prima fascia per la classe di concorso EEEE per la provincia di Catania;
- del diritto della ricorrente ad Essere riposizionata nelle graduatorie di seconda fascia dell'IOS Musco, per le classi di concorso AAAA ed EEEE nella posizione spettante corrispondente a pt. 19;

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari di causa.

Avv. Dino Caudullo